

Il Direttore

DISPOSIZIONE DEL DIRETTORE DELLA DIVISIONE INFRASTRUTTURA
DELLE FERROVIE DELLO STATO S.P.A. N° 06/2000

Visto il D.P.R. 11 luglio 1980, n. 753, recante "Nuove norme in materia di polizia, sicurezza e regolarità dell'esercizio delle ferrovie e altri sistemi di trasporto";

Vista la legge 17 maggio 1985, n. 210, recante "Istituzione dell'Ente Ferrovie dello Stato";

Visto il D.L. 11 luglio 1992, n. 333 – convertito in legge 8 agosto 1992, n.359 – recante "Misure urgenti per il risanamento della finanza pubblica";

Visto il D.P.R. 8 luglio 1998, n. 277, concernente "Regolamento recante norme di attuazione della direttiva 91/440/CEE, relativa allo sviluppo delle ferrovie comunitarie";

Visto il D.P.R. 16 marzo 1999, n. 146, concernente "Regolamento recante norme di attuazione della direttiva 95/18/CE, relativa alle licenze delle imprese ferroviarie, e della direttiva 95/19/CE, relativa alla ripartizione delle capacità dell'infrastruttura e alla riscossione dei diritti per l'utilizzo dell'infrastruttura";

Visto il Decreto del Ministro dei Trasporti n. 225-T del 26 novembre 1993, recante l'atto di concessione Ministero dei Trasporti - Ferrovie dello Stato SpA;

Visti i regolamenti emanati ai sensi dell'articolo 96 del D.P.R. 11 luglio 1980, n.753 sopra citato;

Vista la relazione del Responsabile della Direzione Tecnica della Divisione Infrastruttura delle Ferrovie dello Stato S.p.A., n° DI/TC/A1007/P/00/000082 del 27/01/2000, con la quale, ai sensi e agli effetti dell'art. 11 del D.P.R. 146/1999, si propone l'emanazione di Disposizioni relative alle incombenze del personale di condotta e scorta sui treni effettuati con Loc E 464

Ritenuta la necessità e l'opportunità di emanare la predetta normativa;

DELIBERA

Art. 1 Per la condotta e scorta dei treni effettuati con mezzi leggeri valgono le norme contenute nella circolare R/9904689/P del 08/07/1999 "Incombenze del personale sui treni costituiti da mezzi leggeri" (all. 1).

La presente disposizione è composta di n° 6 pagine

E' COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE
COMPOSTA DI N° 6 PAGINE

FERROVIE DELLO STATO S.p.A.
DIVISIONE INFRASTRUTTURA



- Art. 2** Per la condotta e scorta dei treni navetta con telecomando effettuati con Loc. E 464 devono essere osservate, in via sperimentale, le norme previste dalla circolare R/9904689/P del 08/07/1999 "Incombenze del personale sui treni costituiti da mezzi leggeri", tenendo presente che su tutte le linee il capotreno potrà allontanarsi dalla cabina di guida solo per l'assistenza alla clientela e d'intesa col macchinista.
- Art. 3** Per i treni di cui all'art. 2 devono essere osservate anche le disposizioni integrative all'articolo 91 della P.G.O.S. ed all' art. 13 dell' IEFCA riportate in allegato 2.
- Art. 4** Le presenti disposizioni entreranno in vigore a partire dalle ore 00.00 del 30/01/2000.
Le Direzioni Compartimentali Movimento restano incaricate di portare a conoscenza di tutto il dipendente personale interessato le disposizioni contenute nella presente circolare.
Per l'informazione al personale dei treni, dovranno provvedere le Imprese/Divisioni di Trasporto ferroviario.

28 GEN. 2000

Mauro Moretti



DIRETTORE

REA FETE

Roma,

ROMA, 08/07/99
R/9904689/P

DI/TC.MVMRE.02/4

DIVISIONE TRASPORTO REGIONALE
MILANO

DIVISIONE CARGO
SEDE

DIVISIONE PASSEGGERI
SEDE

DIREZIONI COMPARTIMENTALI
MOVIMENTO
TUTTE

DIREZIONI COMPARTIMENTALI
INFRASTRUTTURA
TUTTE

p.n. DIREZIONI DI ZONE TERRITORIALI
TUTTE

p.c. DIREZIONE SICUREZZA DI SISTEMA
SEDE

" DIREZIONE SVILUPPO E ORGANIZZAZIONE
(Funzione Formazione)
SEDE

" UNITA' TECNOLOGIE MATERIALE ROTABILE
FIRENZE

" SOCIETA' ITALFERR
(Unità Organizzativa Esercizio)
via Marsala 53
ROMA

OGGETTO: Incombenze del personale sui treni costituiti da mezzi leggeri.



1. GENERALITA'

L'art. 3/2 IPCL e corrispondente art. 8/5 ISPST, prevedono che le Unità centrali interessate, emanando opportune norme, possono, tra l'altro, disporre che il Capotreno prenda permanentemente posto in cabina di guida con l'obbligo dell'osservanza dei segnali e di provocare, in caso di emergenza, l'arresto del convoglio.

2. DISPOSIZIONE NORMATIVE

2.1. I treni viaggiatori composti di mezzi leggeri possono essere condotti da un solo agente di macchina a condizione che il Capotreno prenda permanentemente posto in cabina di guida con gli obblighi di cui ai già citati articoli 3/2 IPCL e 8/5 ISPST nei casi in cui:

- gli elementi siano tutti intercomunicanti;
- le automotrici siano munite di freno continuo funzionante su tutto il treno.

Per i treni suddetti, potranno essere applicate, in via sperimentale, le norme di seguito riportate.

2.2.

- Il capotreno deve espletare le incombenze di sua spettanza, nelle stazioni di origine, di fermata e termine di corsa.
- Durante il viaggio il Capotreno potrà allontanarsi dalla cabina di guida per svolgere le sue normali incombenze limitatamente al primo elemento con le seguenti modalità:
 - sulle linee con **Blocco Automatico a Correnti Codificate se la ripetizione dei segnali è efficiente ed inserita**, il Capotreno potrà allontanarsi dopo preventivo avviso al macchinista il quale potrà rappresentare l'esistenza di esigenze che ne impediscano il temporaneo allontanamento. In caso di guasto alla ripetizione dei segnali in macchina il Capotreno prenderà permanentemente posto accanto al macchinista;
 - sulle altre linee il Capotreno potrà allontanarsi d'intesa con il macchinista tenuto conto delle condizioni di circolazione.

2.3. Durante il servizio nel primo elemento il Capotreno, accorgendosi di un eventuale malore del macchinista, deve intervenire per l'arresto del convoglio



Per motivi strettamente connessi alla sicurezza dell'esercizio e/o per motivi di emergenza legati all'assistenza alla clientela, si potrà ricorrere anche all'arresto del treno.


2.4. Nei casi in cui il Capotreno non possa svolgere le incombenze di sua competenza dovrà farne annotazione sul foglio di corsa specificandone il motivo.

3. DISPOSIZIONI ATTUATIVE

- Le presenti disposizioni entreranno in vigore a partire dal 01/08/1999 ed annullano e sostituiscono quelle emanate con circolare P.SO/R.03/4.9 P.SO/E.03.1/EB del 16.5.88.
- Le Direzioni Compartimentali Movimento restano incaricate di portare a conoscenza di tutto il dipendente personale interessato le disposizioni contenute nella presente circolare. Per il personale dei treni, dovranno provvedere le Divisioni Commerciali.
- In via transitoria ed in attesa della definizione di opportune procedure per la distribuzione delle disposizioni regolamentari, questa Sede predisporrà apposito foglio Disposizioni REG Nazionale per la distribuzione al personale dei treni.

Pregasi confermare.

Mauro Moretti



DISPOSIZIONI INTEGRATIVE PER TRENI NAVETTA CON TELECOMANDO EFFETTUATI CON LOC. E 464

(Art. 91 comma 12 PGOS)

Ad integrazione dell' art.91 comma 12 della PGOS la condotta dei treni navetta con telecomando può essere affidata ad un solo Macchinista /guidatore autorizzato.

(Art.91 comma 13 PGOS)

Ad integrazione dell' art.91 comma 13 PGOS quando la condotta avviene con un solo Macchinista /guidatore autorizzato, nella marcia del treno con locomotiva in coda, si dispone che :

- In caso di guasto o indisponibilità **del dispositivo antincendio** dovrà essere richiesto la locomotiva di soccorso.
- In caso di guasto o indisponibilità **del dispositivo antislittante** è ammesso proseguire la corsa fino a termine corsa, in tal caso il Macchinista deve contenere gli assorbimenti di corrente entro i valori minimi possibili.
- In caso di guasto **del telecomando** dovrà essere richiesta la locomotiva di soccorso.

(Art. 91 comma 18 PGOS)

Ad integrazione dell'art.91 comma 18 della PGOS, nei casi di condotta con un solo Macchinista /guidatore autorizzato, il controllo del regolare collegamento degli accoppiatori BT, lungo il treno resta affidato al Verificatore, o al Capotreno.

(Art. 13 comma 3 IEFCA)

Ad integrazione e parziale modifica dell' art. 13 comma 3 dell' IEFCA, il Macchinista dovrà essere sempre coadiuvato nell'effettuazione della prova del freno, da altro agente a terra (Capotreno o Verificatore). In tal caso si adotteranno le modalità di prova prevista per il materiale rotabile ordinario (non specializzato per il servizio navetta, con l'avvertenza che i controlli a terra dovranno essere estesi anche al mezzo di trazione).

